

SENATO DELLA REPUBBLICA

Attesto che il Senato della Repubblica, il 3 novembre 2021, ha approvato, in sede di seconda deliberazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, il seguente disegno di legge costituzionale, già approvato, in sede di prima deliberazione, dal Senato il 9 giugno 2021 in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale n. 83 d'iniziativa delle senatrici De Petris e Nugnes; n. 212 d'iniziativa delle senatrici De Petris, Cirinnà, Giammanco e Nugnes; n. 938 d'iniziativa dei senatori Collina, Marcucci, Ferrari e Ferrazzi; n. 1203 d'iniziativa del senatore Perilli; n. 1532 d'iniziativa della senatrice Gallone; n. 1627 d'iniziativa della senatrice L'Abbate; n. 1632 d'iniziativa della senatrice Bonino; n. 2160 d'iniziativa dei senatori Calderoli, Augussori, Grassi, Pirovano e Riccardi e dalla Camera dei deputati il 12 ottobre 2021:

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente

Art. 1.

1. All'articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali ».

Art. 2.

1. All'articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola: « danno » sono inserite le seguenti: « alla salute, all'ambiente, »;

b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e ambientali ».

Art. 3.

1. La legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui all'articolo 9 della Costituzione, come modificato dall'articolo 1 della presente

legge costituzionale, si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.

IL PRESIDENTE